Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2003

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2003) 4219]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/858/CE)

(GU L 324 del 11.12.2003, pag. 37)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 2004/454/CE della Commissione del 29 aprile 2004	L 202	20	7.6.2004
►**M2**	Decisione 2004/914/CE della Commissione del 16 dicembre 2004	L 385	60	29.12.2004
►**M3**	Decisione 2005/742/CE della Commissione del 19 ottobre 2005	L 279	71	22.10.2005
►**M4**	Decisione 2006/680/CE della Commissione del 6 ottobre 2006	L 279	24	11.10.2006
►**M5**	Decisione 2006/767/CE della Commissione del 6 novembre 2006	L 320	58	18.11.2006
►**M6**	Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione del 23 ottobre 2006	L 362	1	20.12.2006
►**M7**	Decisione 2007/158/CE della Commissione del 7 marzo 2007	L 68	10	8.3.2007

Rettificata da:

►**C1** Rettifica, GU L 92 del 12.4.2005, pag. 6 (2004/454/CE)

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2003

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2003) 4219]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/858/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ([1]), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio ([2]), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Deve essere compilato un elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento nella Comunità.

(2) Occorre stabilire le condizioni specifiche di polizia sanitaria e i modelli di certificati sanitari per i suddetti paesi terzi, tenendo conto della situazione zoosanitaria dei paesi in questione e dei pesci, uova o gameti che si intende importare, onde prevenire l'introduzione nella Comunità di agenti patogeni che possono recare grave danno al patrimonio ittico comunitario.

(3) Particolare attenzione deve essere prestata alle malattie emergenti ed esotiche, che potrebbero recare grave danno al patrimonio ittico comunitario. Occorre inoltre tener conto della profilassi vaccinale e della situazione sanitaria con riguardo alla necrosi ematopoietica epizootica (EHN) e alle malattie dei pesci che figurano nell'allegato A della direttiva 91/67/CEE del Consiglio nel luogo di produzione e, ove opportuno, nel luogo di destinazione.

(4) I paesi o parti di essi da cui gli Stati membri sono autorizzati ad importare pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento devono applicare misure di lotta contro le malattie e di controllo almeno equivalenti alle norme comunitarie stabilite dalla direttiva 91/67/CEE e dalla direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci ([3]), modificata da ultimo dalla decisione 2001/288/CE della Commissione ([4]). I metodi di campionamento e di analisi impiegati devono essere almeno equivalenti alle norme stabilite dalla decisione 2001/183/CE della Commissione, del 22 febbraio 2001, che stabilisce i piani di campionamento e i metodi diagnostici per individuare e confermare alcune malattie dei pesci e che abroga la decisione 92/532/CEE ([5]), e dalla deci-

([1]) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.
([2]) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.
([3]) GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23.
([4]) GU L 99 del 10.4.2001, pag. 11.
([5]) GU L 67 del 9.3.2001, pag. 65.

▼B

sione 2003/466/CE della Commissione, del 13 giugno 2003, relativa ai criteri per la zonizzazione e la sorveglianza ufficiale in caso di sospetto o di conferma della presenza dell'anemia infettiva del salmone (ISA) ([1]). Nei casi in cui la normativa comunitaria non specifica i metodi di campionamento e analisi, questi dovranno essere conformi a quelli descritti nel Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

(5) Le autorità competenti dei paesi terzi in questione devono impegnarsi a notificare alla Commissione e agli Stati membri, nelle 24 ore, a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, qualsiasi focolaio di necrosi ematopoietica epizootica (EHN) o delle malattie che figurano nell'allegato A della direttiva 91/67/CEE, nonché la comparsa di focolai di qualsiasi altra malattia che rechi grave danno ai pesci nel loro territorio o nelle parti di esso da cui sono autorizzate le importazioni ai sensi della presente decisione. In tali casi le autorità responsabili dei paesi terzi in questione devono prendere i necessari provvedimenti per prevenire la propagazione della malattia nella Comunità. Inoltre, se del caso, deve essere notificato alla Commissione e agli Stati membri qualsiasi cambiamento della profilassi vaccinale applicata contro tali malattie.

(6) All'importazione di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti destinati al consumo umano, occorre inoltre prevenire l'introduzione nella Comunità di talune gravi malattie degli animali di acquacoltura.

(7) È pertanto necessario completare le condizioni di certificazione per l'importazione di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, di cui alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ([2]), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, con le condizioni di certificazione di polizia sanitaria.

(8) L'immissione di pesci che potrebbero essere portatori di malattie in corpi d'acqua aperti nella Comunità ridurrebbe la possibilità di controllare ed eradicare malattie esotiche che potrebbero recare gravi danni al patrimonio ittico comunitario. Pesci vivi, uova e gameti di acquacoltura possono pertanto essere importati nella Comunità soltanto se sono introdotti in un'azienda di allevamento ittico.

(9) La presente decisione non si applica all'importazione di pesci ornamentali tropicali tenuti permanentemente in acquari.

(10) La presente decisione lascia impregiudicate le disposizioni in materia di sanità pubblica di cui alla direttiva 91/493/CEE.

(11) La presente decisione è applicabile fatte salve le disposizioni comunitarie o nazionali relative alla conservazione delle specie.

(12) La direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale ([3]), stabilisce norme in materia di certificazione. Le norme e i principi applicati dai funzionari autorizzati dei paesi terzi in conformità della presente decisione devono offrire garanzie equivalenti a quelle previste dalla succitata direttiva.

(13) Occorre tener conto dei principi sanciti dalla direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribu-

([1]) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 61.
([2]) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.
([3]) GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

▼B

zione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ([1]), in particolare all'articolo 3.

(14) È opportuno prevedere un congruo periodo transitorio per l'applicazione dei nuovi requisiti in materia di certificazione all'importazione.

(15) L'elenco dei paesi riconosciuti di cui all'allegato I della presente decisione sarà riveduto entro 12 mesi a decorrere dalla data di applicazione.

(16) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1. La presente decisione stabilisce norme armonizzate di polizia sanitaria per l'importazione di:

a) pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento nella Comunità;

b) pesci vivi di acquacoltura destinati al ripopolamento di peschiere nella Comunità;

c) pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti destinati al consumo umano diretto o alla trasformazione prima del consumo.

2. La presente decisione non si applica all'importazione di pesci ornamentali tropicali tenuti permanentemente in acquari.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 delle direttive 91/67/CEE e 93/53/CEE.

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) «pesce di acquacoltura»: pesce originario di un'azienda di allevamento ittico;

b) «centro d'importazione riconosciuto»: qualsiasi stabilimento situato nel territorio della Comunità nel quale sono applicate apposite misure di biosicurezza, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro interessato ai fini della trasformazione di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti importati;

c) «zona litoranea»: una zona costituita da una parte della costa o delle acque marine o dell'estuario:

   i) la quale è geograficamente ben delimitata e rappresenta un sistema idrologico omogeneo o una serie di detti sistemi; oppure

   ii) che è situata tra la foce di due corsi d'acqua; oppure

   iii) nella quale si trovano una o più aziende circondate da ambo i lati da zone cuscinetto;

d) «zona continentale»: una zona costituita da:

   i) una parte di territorio comprendente un intero bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino all'estuario, oppure più bacini

([1]) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

▼B

idrografici, in cui i pesci sono allevati, tenuti o catturati, eventualmente circondata da una zona cuscinetto in cui viene attuato un programma di controllo, ma alla quale non viene necessariamente conferita la qualifica di zona riconosciuta; oppure

ii) una parte di un bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino ad una barriera naturale o artificiale che impedisce la migrazione dei pesci che si trovano a valle di detta barriera, eventualmente circondata da una zona cuscinetto in cui viene attuato un programma di controllo, ma alla quale non viene necessariamente conferita la qualifica di zona riconosciuta.

L'estensione e la situazione geografica della zona continentale devono essere tali da ridurre al minimo le possibilità di ricontaminazione, per esempio ad opera di pesci migratori;

e) azienda designata:

i) un'azienda litoranea di allevamento ittico di un paese terzo, soggetta a tutte le misure necessarie per impedire l'introduzione di malattie e alimentata da un sistema idrico che garantisca la completa inattivazione degli agenti patogeni dell'anemia infettiva del salmone (ISA), della setticemia emorragica virale (VHS) e della necrosi ematopoietica infettiva (IHN); oppure

ii) un'azienda continentale di allevamento ittico di un paese terzo, soggetta a tutte le misure necessarie per impedire l'introduzione di malattie. Se necessario, l'azienda è protetta contro le inondazioni e l'infiltrazione d'acqua e una barriera naturale o artificiale, situata a valle dell'azienda, impedisce l'entrata di pesci nell'azienda stessa. L'azienda è alimentata direttamente con acque provenienti da una trivellazione, da un pozzo o da una sorgente attraverso una conduttura, un canale scoperto o un condotto naturale, purché ciò non costituisca una fonte di infezione per l'azienda e non consenta l'introduzione di pesci selvatici. La conduttura di erogazione dell'acqua è posta sotto il controllo dell'azienda o delle autorità competenti;

f) «stabilimento»: ogni locale riconosciuto ai sensi della direttiva 91/493/CEE in cui sono preparati, trasformati, refrigerati, congelati, confezionati o immagazzinati prodotti ittici, esclusi gli impianti collettivi per le aste e i mercati all'ingrosso nei quali i prodotti sono semplicemente esposti per la vendita o sono venduti all'ingrosso;

▼M2

g) «allevamento ittico»: detenzione di animali acquatici in un'azienda;

▼B

h) «prodotti ittici di acquacoltura»: qualsiasi prodotto destinato al consumo umano ottenuto da pesci di acquacoltura, compresi i pesci interi (non eviscerati), i pesci eviscerati, i filetti e relativi prodotti;

i) «trasformazione»: le operazioni di preparazione e trasformazione in vista del consumo umano, effettuate con qualsiasi tecnica che impedisca la diffusione di malattie attraverso rifiuti o sottoprodotti, comprese le operazioni che alterano l'integrità anatomica dei pesci come il dissanguamento, l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura o la sfilettatura;

j) «consumo umano diretto»: i pesci importati per il consumo umano non vengono sottoposti ad alcuna trasformazione nel territorio della Comunità prima di essere immessi sul mercato al dettaglio per il consumo umano;

k) «peschiere»: stagni, laghi o corpi d'acqua aperti, popolati mediante l'immissione di pesci principalmente a scopo di pesca sportiva e ricreativa, più che a fini di conservazione o di miglioramento delle popolazioni naturali;

l) «territorio»: un intero paese, una zona litoranea, una zona continentale o un'azienda designata, autorizzati dall'autorità centrale compe-

▼B

tente del paese terzo in questione ai fini dell'esportazione verso la Comunità.

Articolo 3

Condizioni per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura destinati al ripopolamento di peschiere nel territorio della Comunità europea

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, unicamente se:

a) i pesci sono originari di uno dei territori elencati nell'allegato I;

b) la partita ottempera alle garanzie, anche in materia di imballaggio ed etichettatura, compresi i requisiti supplementari specifici, attestate nel certificato sanitario redatto secondo il modello dell'allegato II, tenuto conto delle note esplicative dell'allegato III;

c) i pesci sono stati trasportati in condizioni tali da non alterarne lo stato sanitario.

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di pesci vivi di acquacoltura, loro uova e gameti, destinati al ripopolamento diretto di peschiere unicamente se:

a) la partita ottempera alle norme di cui al paragrafo 1;

b) la peschiera non è costituita da un lago o da un corpo d'acqua aperto.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i pesci importati di acquacoltura, loro uova e gameti, destinati all'allevamento o al ripopolamento di peschiere nelle acque comunitarie siano introdotti unicamente in aziende di allevamento ittico o in peschiere costituite da stagni e non siano immessi in corpi d'acqua aperti.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i pesci importati di acquacoltura, loro uova e gameti, siano trasportati direttamente all'azienda di allevamento ittico o allo stagno di destinazione, come indicato sul certificato sanitario.

▼M2

Articolo 4

Condizioni per l'importazione di pesci vivi di acquacoltura destinati al consumo umano

Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di pesci vivi di acquacoltura destinati al consumo umano diretto o alla trasformazione prima del consumo unicamente se:

a) i pesci sono originari di paesi terzi autorizzati ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 91/493/CEE e soddisfano i requisiti in materia di sanità pubblica enunciati nella stessa direttiva;

b) la partita soddisfa alle condizioni enunciate all'articolo 3, paragrafo 1; oppure

c) i pesci sono spediti direttamente ad un centro d'importazione riconosciuto ai fini dell'abbattimento e dell'eviscerazione.

▼M5

Articolo 5

Condizioni per l'importazione di prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano unicamente se:

▼M7

a) il paese terzo di spedizione figura sia sull'elenco fissato dalla decisione 2006/766/CE della Commissione ([1]) o, durante il periodo transitorio di cui al regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione ([2]), sull'elenco fissato da quel regolamento;

▼M5

b) la partita è accompagnata da un certificato sanitario congiunto di sanità pubblica e di salute animale redatto secondo il modello di cui al regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione;

c) la partita è conforme alle disposizioni in materia di imballaggio e di etichettatura previste dal regolamento (CE) n. 853/2004.

▼M2

2. Gli Stati membri provvedono affinché la trasformazione dei prodotti ittici di acquacoltura di specie sensibili alle malattie EHN, ISA, VHS e IHN avvenga presso centri d'importazione riconosciuti, eccetto qualora:

a) i pesci siano stati eviscerati prima della spedizione nella Comunità europea; oppure

b) la situazione sanitaria del luogo d'origine nel paese terzo sia equivalente a quella del luogo di trasformazione, per quanto riguarda le malattie EHN, ISA, VHS e IHN.

▼M5

Articolo 6

Condizioni supplementari per l'importazione di taluni prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano

1. Le partite di specie ittiche sensibili a ISA e/o EHN devono essere conformi a quanto segue, oltre che alle condizioni di cui all'articolo 5:

a) l'origine deve essere riconosciuta indenne dalle malattie in questione, in base alla normativa comunitaria o alla norma pertinente dell'OIE, dall'autorità competente del paese terzo di provenienza; oppure

b) i pesci devono essere eviscerati prima della spedizione; oppure

c) le partite devono essere spedite direttamente a un centro d'importazione riconosciuto dove i pesci sono sottoposti a un'ulteriore trasformazione.

2. Le partite di specie ittiche sensibili a VHS e/o IHN, importate negli Stati membri o nelle zone dichiarate indenni o soggette a un programma per ottenere tale qualifica a norma degli articoli 5 o 10 della direttiva 91/67/CEE, devono essere conformi a quanto segue, oltre che alle condizioni di cui all'articolo 5:

a) l'origine deve essere riconosciuta indenne dalla malattia in questione, in base alla normativa comunitaria o alla norma pertinente dell'OIE, dall'autorità competente del paese terzo di provenienza, oppure

b) i pesci devono essere eviscerati prima della spedizione, oppure

c) le partite devono essere spedite direttamente a un centro d'importazione riconosciuto dove i pesci sono trasformati ulteriormente.

▼M2

Articolo 7

Procedure di controllo

1. I pesci vivi, le loro uova e gameti importati, destinati all'allevamento, nonché i pesci vivi di acquacoltura importati, destinati al ripopolamento di peschiere, sono sottoposti a controlli veterinari presso il posto d'ispezione frontaliero nello Stato membro di arrivo conformemente a quanto disposto dall'articolo 8 della direttiva 91/496/CEE e si

([1]) GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53.
([2]) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.

▼M2

procede di conseguenza alla compilazione del documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 282/2004.

2. I pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti importati, destinati al consumo umano diretto o alla trasformazione prima del consumo umano, sono sottoposti a controlli veterinari presso il posto d'ispezione frontaliero nello Stato membro di arrivo conformemente a quanto disposto dall'articolo 8 della direttiva 97/78/CE e si procede di conseguenza alla compilazione del documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 136/2004.

Articolo 8

Prevenzione della contaminazione delle acque naturali

1. Gli Stati membri provvedono affinché i pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti importati, destinati al consumo umano, non vengano rilasciati nelle acque naturali del loro territorio.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti di acquacoltura importati, destinati al consumo umano, non possano contaminare le acque naturali del loro territorio.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'acqua utilizzata per il trasporto delle partite importate non causi la contaminazione delle acque naturali del loro territorio.

▼B

Articolo 9

Riconoscimento dei centri d'importazione

1. Le autorità competenti degli Stati membri riconoscono uno stabilimento come centro d'importazione riconosciuto a condizione che esso soddisfi alle condizioni minime di polizia sanitaria di cui all'allegato VII della presente decisione.

2. L'autorità competente dello Stato membro redige un elenco dei centri d'importazione da essa riconosciuti, attribuendo a ciascuno di essi un numero di riconoscimento ufficiale.

3. L'elenco dei centri d'importazione riconosciuti e qualsiasi modifica successiva sono comunicati dall'autorità competente di ogni Stato membro alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 10

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º maggio 2004.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼M4

ALLEGATO I

Territori dai quali è autorizzata l'importazione di talune specie di pesci vivi, loro uova e loro gameti a fini d'allevamento nella Comunità europea (CE)

Stato		Territorio		Osservazioni (1)
Codice ISO	Denominazione	Codice	Descrizione	
AU	Australia			
▼M6 _____				
▼M4 BR	Brasile			Solo ciprinidi (*Cyprinidae*)
CA	Canada			
CG	Congo			Solo ciprinidi (*Cyprinidae*)
CL	Cile			
CN	Cina			Solo ciprinidi (*Cyprinidae*)
CO	Colombia			Solo ciprinidi (*Cyprinidae*)
HR	Croazia			
ID	Indonesia			
IL	Israele			
JM	Giamaica			Solo ciprinidi (*Cyprinidae*)
JP	Giappone			Solo ciprinidi (*Cyprinidae*)
LK	Sri Lanka			Solo ciprinidi (*Cyprinidae*)
MK (2)	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia			Solo ciprinidi (*Cyprinidae*)
MY	Malaysia (unicamente la Malaysia occidentale peninsulare)			Solo ciprinidi (*Cyprinidae*)
NZ	Nuova Zelanda			
RU	Russia			
SG	Singapore			Solo ciprinidi (*Cyprinidae*)
TH	Tailandia			Solo ciprinidi (*Cyprinidae*)
TR	Turchia			
TW	Taiwan			Solo ciprinidi (*Cyprinidae*)
US	Stati Uniti			
ZA	Sudafrica			

(1) La casella vuota indica l'assenza di limitazioni. Se un paese o un territorio è autorizzato ad esportare esclusivamente determinate specie e/o uova o gameti, occorre specificare la specie e/o inserire in questa colonna un'osservazione, ad esempio «solo uova».

(2) Codice provvisorio il quale non pregiudica la denominazione definitiva del paese, che verrà attribuita una volta conclusi i negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

▼M2

ALLEGATO II

Modello di certificato di polizia sanitaria per l'importazione di (1) [pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento] (1) [pesci vivi di acquacoltura destinati (1) [al consumo umano] (1) [al ripopolamento di peschiere]] nella Comunità europea (CE)

Codice di riferimento n. ORIGINALE

Numero del codice di riferimento del certificato di sanità pubblica (laddove applicabile)

Nota per l'importatore: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Nel caso di pesci vivi, uova e gameti, destinati all'allevamento o al ripopolamento di peschiere nella Comunità, la partita dovrebbe essere sottoposta a controlli veterinari a norma della direttiva 91/496/CEE presso un posto d'ispezione frontaliero riconosciuto ai fini dei controlli sugli animali vivi.

Nel caso di pesci vivi destinati al consumo umano nella Comunità, la partita dovrebbe essere sottoposta a controlli veterinari a norma della direttiva 97/78/CE presso un posto d'ispezione frontaliero riconosciuto ai fini dei controlli sui prodotti di origine animale. In quest'ultimo caso il certificato in questione deve essere allegato al certificato rilasciato a norma della direttiva 91/493/CEE del Consiglio.

1. **Paese esportatore e autorità competenti** 1.1. Paese esportatore: .... 1.2. Autorità competente: .... 1.3. Autorità competente per il rilascio:	3. **Destinazione della partita** 3.1. Stato membro: .... (1) [3.2. Zona o parte (3) dello Stato membro: ....] (1) [3.3. Nome dell'azienda: ....] 3.4. Indirizzo: .... 3.5. Nome, indirizzo e recapito telefonico del destinatario: ....
2. **Luogo d'origine della partita** 2.1. Codice del territorio di origine (2): .... (1) [2.2. Nome dell'azienda di origine: ....] (1) [2.3. Indirizzo dell'azienda: ....] 2.4. Nome, indirizzo e recapito telefonico dello speditore:	4. **Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (4)** 4.1. Mezzo di trasporto: (1) [autocarro], (1) [vagone ferroviario], (1) [nave], (1) [aereo]: 4.2. (1) [Numero/i d'immatricolazione/di registrazione], (1) [Nome della nave], (1) [Numero del volo]: .... 4.3. Dati relativi all'identificazione della partita: ....

▼M2

5. **Descrizione della partita**

☐ Pesci di allevamento ☐ Stock selvatici ☐ Pesci vivi ☐ Gameti ☐ Uova fecondate
☐ Uova non fecondate ☐ Larve/avannotti

Specie ittiche		Peso totale del pesce (kg) (1) [numero di pesci]	(1) [Volume delle uova] (1) [Volume dei gameti]	Età del pesce vivo
Nome scientifico	Nome volgare			
				☐ >24 mesi ☐ 12-24 mesi ☐ 0-11 mesi ☐ sconosciuta

6. **Attestato di polizia sanitaria per l'importazione di** (1) [(1) **[pesci vivi]** (1) **[e]** (1) **[loro uova]** (1) **[e]** (1) **[gameti] destinati all'allevamento]** (1) **[pesci vivi di acquacoltura destinati** (1) **[al consumo umano]** (1) **[all'allevamento o al ripopolamento di peschiere]]**

Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica con la presente che (1) i pesci vivi] (1) [e] (1) [le uova] (1) [e] (1) [i gameti] di cui al punto 5 del presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:

6.1. *o*

(5) [sono originari del territorio (2) contrassegnato dal codice ..... (2) in cui tutte le aziende che allevano o tengono pesci vivi, loro uova o gameti, di specie considerate sensibili (6) alle seguenti malattie: anemia infettiva del salmone (ISA), necrosi ematopoietica epizootica (EHN), setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN):

— sono ufficialmente registrate dall'autorità competente;

— tengono una registrazione aggiornata dei pesci vivi, delle uova e dei gameti che entrano nell'azienda ed escono dall'azienda e di tutte le informazioni relative alla consegna e alla spedizione, al numero o al peso, alle dimensioni, alla provenienza, ai fornitori e ai casi di mortalità osservati (7);

— sono tenute a notificare quanto prima possibile alle competenti autorità ogni sospetto delle seguenti malattie: ISA, EHN, VHS e IHN, nonché eventuali sintomi clinici che inducano a sospettare la presenza di una malattia in grado di causare gravi danni allo stock di pesci;

— sono sottoposte, laddove necessario, ad idonee misure di lotta contro le malattie almeno equivalenti a quelle previste dalle direttive 91/67/CEE e 93/53/CEE del Consiglio, incluso il divieto di vaccinazione contro l'ISA e, per quanto riguarda il campionamento e l'esecuzione di analisi di controllo, dalle decisioni 2001/183/CE e 2003/466/CE della Commissione; qualora la normativa comunitaria non abbia stabilito metodi per il campionamento e l'esecuzione di analisi, si applicano i metodi definiti nei pertinenti capitoli del Manuale diagnostico per le malattie degli animali acquatici dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) (8), quarta edizione, 2003;

— non sono state colpite da malattie che abbiano causato gravi danni nello stock nei sei mesi precedenti la spedizione e negli ultimi due anni non hanno avuto casi di ISA e EHN;

— nei due anni precedenti la spedizione non hanno introdotto pesci vivi, loro uova o gameti aventi uno stato sanitario inferiore;

— non sussistono, il giorno del carico, sintomi clinici di malattia e non vi sono sospetti della presenza di nessuna delle seguenti malattie: ISA, EHN, VHS e IHN];

o

(5) [sono originari del territorio (2) contrassegnato dal codice ..... (2) e si tratta di:

— un'azienda designata, oppure un'azienda non collegata con un corso d'acqua, oppure con acque costiere o di estuario, che non contiene pesci delle specie ritenute sensibili (6) alle seguenti malattie: anemia infettiva dei salmoni (ISA), necrosi ematopoietica epizootica (EHN), setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN);

— aziende che tengono una registrazione aggiornata dei pesci vivi, delle uova e dei gameti che entrano nell'azienda ed escono dall'azienda e di tutte le informazioni relative alla consegna e alla spedizione, al numero o al peso, alle dimensioni, alla provenienza, ai fornitori e ai casi di mortalità osservati (7)];

o

(9) [sono originari del territorio (2) contrassegnato dal codice ..... (2) in cui:

— non ci sono aziende che allevano o tengono pesci vivi, loro uova o gameti, di specie considerate sensibili (6) alle seguenti malattie: anemia infettiva del salmone (ISA), necrosi ematopoietica epizootica (EHN), setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e si tratta di specie non presenti nelle acque naturali;

— non si sono registrate malattie che abbiano causato gravi danni allo stock nei sei mesi precedenti la spedizione].

▼M2

6.2. ([1]) [I pesci vivi] ([1]) [e] ([1]) [le loro uova] ([1]) [e] ([1]) [i gameti] di cui al punto 5 del presente certificato:

— dal momento della loro raccolta non sono stati in contatto con altri pesci vivi, loro uova o gameti, di stato sanitario inferiore a quello descritto al punto 6.1 del presente certificato;

— non sono destinati ad essere distrutti o abbattuti per eradicare una delle seguenti malattie: ISA, VHS, IHN, EHN, viremia primaverile della carpa (SVC), necrosi pancreatica infettiva (IPN), nefrobatteriosi (BKD, *Renibacterium salmoninarum*), furuncolosi (*Aeromonas salmonicida*), malattia della bocca rossa (ERM, *Yersinia ruckeri*), *Gyrodactylus salaris*, o a causa di una malattia provocata da qualsiasi altro agente patogeno;

— non sono soggetti a divieti per motivi di polizia sanitaria;

— non mostravano sintomi clinici di malattia il giorno del carico;

— ([10]) [sono stati sottoposti a un'ispezione visiva effettuata su un campione casuale rappresentativo della partita, comprendente tutti i lotti di diversa origine, e non sono state riscontrate specie di pesci diverse da quelle specificate nel punto 5 del presente certificato], e

— ([11]) [sono stati disinfettati conformemente alle prescrizioni del Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE ([8]), edizione 2003, appendice 5.2.1].

([12]) [7. **Condizioni specifiche di polizia sanitaria per le malattie VHS, IHN, SVC, IPN, BKD e *Gyrodactylus salaris***

([13]) [7.1. Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica con la presente che ([1]) [i pesci vivi] ([1]) [e] ([1]) [le uova] ([1]) [e] ([1]) [i gameti] di cui al punto 5 del presente certificato sono originari di un territorio ([2]) che, oltre a offrire le garanzie indicate al punto 6 del presente certificato, è riconosciuto dalle competenti autorità come avente uno stato sanitario equivalente a quello delle aziende e zone della Comunità riconosciute per ([1]) [VHS] ([1]) [e] ([1]) [IHN], qualora:

o

([1]) [*o* ([1]) [provengano da una zona litoranea in cui tutte le aziende sono sotto la sorveglianza dell'autorità competente e i pesci:]

o ([1]) [provengano da una zona continentale in cui tutte le aziende sono sotto la sorveglianza dell'autorità competente e i pesci:]

o ([1]) [provengano da un'azienda designata posta sotto la sorveglianza dell'autorità competente e i pesci]

o ([1]) [provengano da un'azienda designata posta sotto la sorveglianza dell'autorità competente e nella quale il sistema di alimentazione idrica garantisce la completa inattivazione di ([1]) [VHS] ([1]) [e] ([1]) [IHN], e i pesci:]

o ([1]) [provengano da una zona litoranea in cui non ci sono aziende e i pesci selvatici:]

o ([1]) [provengano da una zona continentale in cui non ci sono aziende e i pesci selvatici:]

— sono stati sottoposti ad ispezioni sanitarie effettuate ad intervalli correlati allo sviluppo di ([1]) [VHS] ([1]) [e] ([1]) [IHN] e vengono prelevati ed esaminati campioni per la ricerca di tali patogeni, con risultato negativo, da parte di un laboratorio ufficialmente riconosciuto attenendosi a metodi di campionamento e analisi almeno equivalenti a quelli stabiliti dalle direttive 91/67/CEE e 93/53/CEE e dalla decisione 2001/183/CE, qualora sia attuato il seguente regime di sorveglianza:

([14]) ["CE Modello A" — indennità documentata da almeno quattro anni, compreso un programma di sorveglianza di due anni] ([14]) ["CE Modello B" — indennità documentata da almeno sei anni, compreso un programma di sorveglianza di due anni su un campione di dimensioni ridotte] ([15]) ["CE Disposizioni speciali" — per le nuove aziende] ([15]) ["CE Disposizioni speciali" — per le aziende che riprendono la loro attività] ([1]) ["UIE" — metodi descritti nel Manuale diagnostico per le malattie degli animali acquatici dell'UIE ([8]), quarta edizione, 2003, capitolo I.1.4 (disposizioni generali) e ([1]) [capitolo 2.1.5 (VHS)] ([1]) [e] ([1]) [capitolo 2.1.2 (IHN)]],

— sono esenti da almeno due anni da segni clinici o di altro tipo che indichino la presenza di ([1])[VHS] ([1]) [e] ([1]) [IHN],

— sono originari di un territorio ([2]) in cui sono adottate tutte le misure necessarie ([16]) per prevenire l'introduzione di malattie];

o

— ([1]) [provengano da un'azienda che non è collegata con un corso d'acqua, oppure con acque costiere o di estuario e non contiene pesci delle specie considerate come specie sensibili ([6]) nei confronti di ([1]) [VHS] ([1]) [e] ([1]) [IHN];]

o

— ([1]) [provengano da un'azienda che è collegata con un corso d'acqua, oppure con acque costiere o di estuario, purché però l'autorità competente abbia riconosciuto che né l'azienda, né il corso d'acqua, né le acque costiere o di estuario contengono pesci delle specie considerate come specie sensibili ([6]) nei confronti di ([1]) [VHS] ([1]) [e] ([1]) [IHN].]]

▼M2

([17]) [7.2. Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica con la presente che ([1]) [i pesci vivi] ([1]) [e] ([1])) [le uova] ([1]) [e] ([1]) [i gameti] di cui al punto 5 del presente certificato, considerati sensibili alla ([1]) [viremia primaverile della carpa] ([1]) [e] ([1]) [necrosi pancreatica infettiva] ([1]) [e] ([1]) [nefrobatteriosi] sono originari di un territorio ([2])

— in cui ([1]) [SVC] ([1]) [e] ([1]) [IPN] ([1]) [e] ([1]) [BKD] sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente e i servizi ufficiali devono avviare immediatamente indagini qualora venga loro comunicata la presenza sospetta di infezioni,

— in cui tutte le specie introdotte sensibili ([6]) a ([1]) [SVC] ([1]) [e] ([1]) [IPN] ([1]) [e] ([1]) [BKD] provengono da una zona o da un'azienda avente lo stesso stato sanitario per quanto riguarda ([1]) [SVC] ([1]) [e] ([1]) [IPN] ([1]) [e] ([1]) [BKD],

— ([18]) [in cui i pesci non sono stati vaccinati contro ([1]) [SVC] ([1]) [e] ([1]) [IPN] ([1]) [e] ([1]) [BKD],]

— in cui tutte le aziende che allevano specie sensibili ([6]) a ([1]) [SVC] ([1]) [e] ([1]) [IPN] ([1]) [e] ([1]) [BKD] sono sotto la sorveglianza dell'autorità competente;

— in cui sono adottate tutte le misure necessarie ([16]) per prevenire l'introduzione di malattie,

— che, oltre a offrire le garanzie indicate al punto 6 del presente certificato, è riconosciuto dalle autorità competenti come avente uno stato sanitario equivalente a quello delle zone della Comunità che presentano garanzie complementari nei confronti di ([1]) [SVC] ([1]) [e] ([1]) [IPN] ([1]) [e] ([1]) [BKD], in quanto essi:

o ([1]) sono originari del seguente territorio ([2]) ....., che è considerato indenne da ([1]) [SVC] ([1]) [e] ([1]) [IPN] ([1]) [e] ([1]) [BKD] in conformità all'allegato I della decisione 2003/858/CE.]

o ([1]) [sono originari della seguente azienda ....., dove da almeno due anni le autorità competenti eseguono ispezioni, nel periodo dell'anno in cui ci si aspetta che la ([1]) [SVC] ([1]) [e] ([1]) [IPN] ([1]) [e] ([1]) [BKD] si manifesti(no), attenendosi a campionamenti almeno equivalenti a quelli previsti nei piani di campionamento di cui alla decisione 2001/183/CE ([14]) o applicando metodi di sorveglianza come quelli descritti nel Manuale diagnostico delle malattie degli animali acquatici dell'UIE ([8]), capitolo 1.1.4 e capitoli relativi alle rispettive malattie, e in cui sono stati effettuati test di laboratorio, tutti con esito negativo, in conformità ai pertinenti capitoli dell'edizione più recente del Manuale diagnostico delle malattie degli animali acquatici dell'UIE ([8]).]

o ([19])) [sono originari della seguente azienda continentale ..... in cui si sono manifestati casi di ([1]) [SVC] ([1]) [e] ([1]) [IPN] ([1]) [e] ([1]) [BKD] nei due anni precedenti, ma in cui l'intera popolazione di pesci è stata rimossa e tutti gli stagni, le vasche o altri impianti e attrezzature sono stati disinfettati sotto la sorveglianza dell'autorità competente e in cui il ripopolamento è stato effettuato con pesci la cui provenienza sia certificata indenne dall'autorità competente in base a campionamenti almeno equivalenti a quelli previsti nei piani di campionamento di cui alla decisione 2001/183/CE ([12]) ([13]) o ai metodi di sorveglianza descritti nel Manuale diagnostico delle malattie degli animali acquatici dell'UIE ([8]), capitolo 1.1.4 e capitoli relativi alle rispettive malattie, e in cui sono stati effettuati test di laboratorio, tutti con esito negativo, in conformità ai pertinenti capitoli dell'edizione più recente del Manuale diagnostico delle malattie degli animali acquatici dell'UIE.]

([20]) [7.3. Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica con la presente che ([1]) [i pesci vivi] ([1]) [e] ([1]) [le uova] ([1]) [e] ([1])) [i gameti] di cui al punto 5 del presente certificato, considerati sensibili al, *Gyrodactylus salaris*, sono originari di un territorio ([2]):

— in cui il *G. salaris* è soggetto all'obbligo di notifica all'autorità competente e i servizi ufficiali devono avviare immediatamente indagini qualora venga loro comunicata la presenza sospetta di infezioni,

— in cui tutte le specie introdotte sensibili ([6]) al *G. salaris* provengono da una zona o da un'azienda dichiarata indenne dal *G. salaris*,

— in cui tutte le aziende che allevano specie sensibili ([6]) al *G. salaris* sono sotto la sorveglianza dell'autorità competente,

— in cui sono adottate tutte le misure necessarie ([16]) per prevenire l'introduzione di malattie,

— che, oltre a offrire le garanzie indicate al punto 6 del presente certificato, è riconosciuto dalle autorità competenti come avente uno stato sanitario equivalente a quello delle zone della Comunità che presentano garanzie complementari riguardo al *Gyrodactylus salaris*, in quanto essi:

▼M2

o (1) [sono originari del seguente territorio (2) ..... che è considerato indenne dal *Gyrodactylus salaris* in conformità all'allegato I della decisione 2003/858/CE.]

o (1) [sono originari della seguente azienda continentale ....., dove da almeno due anni le autorità competenti eseguono ispezioni, nel periodo dell'anno in cui ci si aspetta che il *Gyrodactilus salaris* si manifesti, attenendosi a dimensioni del campione almeno equivalenti a quelle previsti nei piani di campionamento di cui alla decisione 2001/183/CE (14) e i campionamenti e i test di laboratorio, che hanno avuto tutti esito negativo, sono stati effettuati conformemente ai capitoli pertinenti dell'edizione più recente del Manuale diagnostico delle malattie degli animali acquatici dell'UIE (8), laddove l'azienda sia situata in una parte (21) di un bacino idrografico dichiarata indenne (22) dal *Gyrodactilus salaris* o in un bacino idrografico dichiarato indenne (22) dal *G. salaris* e tutti gli altri bacini idrografici che sboccano nello stesso estuario sono dichiarati indenni (22) (23) dal *G. salaris*.]

o (1) [sono originari della seguente azienda litoranea ....., situata in una zona litoranea con una salinità inferiore a 25 parti per mille e in cui tutti i bacini idrografici che sboccano nell'estuario sono dichiarati indenni (22) (23) dal *G. salaris*.]

o (1) [sono originari della seguente azienda litoranea ....., situata in una zona litoranea in cui l'acqua marina ha una salinità superiore a 25 parti per mille e in cui nessun pesce vivo delle specie sensibili (6) è stato introdotto nei 14 giorni precedenti.]

o (11) [sono originari della seguente azienda .....,....., in cui le uova sono state disinfettate conformemente alle disposizioni del Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE, sesta edizione, 2003, appendice 5.2.1, per garantire l'eliminazione del *G. salaris*.]]

8. **Prescrizioni per il trasporto**

Inoltre:

— sono trasportati in condizioni che non siano tali da alterare il loro stato sanitario e

— sono stati collocati in (1) [scatole o contenitori ermetici idonei allo scopo, nuovi o preventivamente puliti e disinfettati con un disinfettante autorizzato, e recanti all'esterno un'etichetta leggibile] (1) [in una barca vivaio il cui vivaio e il cui sistema di pompaggio e di tubature sono stati preventivamente svuotati, puliti e disinfettati con un disinfettante autorizzato, che è stata sottoposta ad ispezione prima del carico e reca un manifesto di carico] in cui sono riportate le pertinenti (24) informazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente certificato unitamente alla seguente dichiarazione:

o

["(1) [Pesci vivi] (1) [e] (1) [uova] (1) [e] (1) [gameti] destinati all'allevamento in zone e aziende della Comunità europea escluse le zone e le aziende riconosciute a livello comunitario o che attuano un programma approvato dalla Comunità, o che offrono garanzie complementari per la setticemia emorragica virale (VHS), la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), la viremia primaverile della carpa (SVC), la necrosi pancreatica infettiva (IPN), la nefrobatteriosi (BKD) e per il *Gyrodactylus salaris*."]

o

["Pesci vivi di acquacoltura destinati al (1) [ripopolamento di peschiere] (1) [al consumo umano] in zone e aziende della Comunità europea escluse le zone e le aziende riconosciute a livello comunitario o che attuano un programma approvato dalla Comunità, o che offrono garanzie complementari o attuano misure di protezione per la setticemia emorragica virale (VHS), la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), la viremia primaverile delle carpe (SVC), la necrosi pancreatica infettiva (IPN), la nefrobatteriosi (BKD) e per il *Gyrodactylus salaris*."]

o

["(1) [Pesci vivi] (1) [e] (1) [uova] (1) [e] (1) [gameti] destinati all'allevamento in zone e aziende della Comunità europea incluse le zone e le aziende riconosciute a livello comunitario o che attuano un programma approvato dalla Comunità, o che offrono garanzie complementari o attuano misure di protezione per (1) [la setticemia emorragica virale (VHS)] (1) [e] (1) [la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)] (1) [e] (1) [la viremia primaverile della carpa] (1) [e] (1) [la necrosi pancreatica infettiva] (1) [e] (1) [la nefrobatteriosi] (1) [e] (1) il [*Gyrodactylus salaris*.]"]

o

["Pesci vivi di acquacoltura destinati al (1) [ripopolamento di peschiere] (1) [al consumo umano] in zone e aziende della Comunità europea incluse le zone e le aziende riconosciute a livello comunitario o che attuano un programma approvato dalla Comunità, o che offrono garanzie complementari o attuano misure di protezione per (1) [la setticemia emorragica virale (VHS)] (1) [e] (1) [la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)] (1) [e] (1) [la viremia primaverile delle carpe] (1) [e] (1) [la necrosi pancreatica infettiva] (1) [e] (1) [la nefrobatteriosi] (1) [e] (1) [il *Gyrodactylus salaris*.]"]

o

["Pesci vivi di acquacoltura destinati alla trasformazione in centri d'importazione riconosciuti prima del consumo umano"]

▼M2

Fatto a..... , il .....

(Luogo) (Data)

Timbro ufficiale

.....

(Firma dell'ispettore ufficiale)

.....

(Nome in stampatello, qualifiche e titolo)

Note

(1) Cancellare se non pertinente.

(2) Territorio (un intero paese o una zona o un'azienda) e codice del territorio quale indicato nell'allegato I della decisione 2003/858/CE.

(3) Precisare secondo i casi la zona, l'azienda oppure, per i pesci vivi destinati al consumo umano, lo stabilimento. Se la zona è specificata al punto 3.2, indicare il nome dell'azienda o, per i pesci destinati al consumo umano, lo stabilimento al punto 3.3.

(4) A seconda dei casi, indicare i numeri di immatricolazione/registrazione del vagone ferroviario o dell'autocarro e il nome della nave. Se conosciuto, indicare il numero di volo dell'aereo.

In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicarne al punto 4.3 il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti.

(5) Compilare nel caso in cui il paese terzo detenga nelle aziende di acquacoltura specie sensibili alle seguenti malattie EHN, ISA, VHS e/o IHN oppure nel caso in cui dette specie siano presenti nelle acque naturali del paese.

(6) Specie sensibili conosciute, cfr. tabella seguente.

Malattia	**Specie ospiti sensibili** (*)
ISA	Salmone atlantico (*Salmo salar*), trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), salmotrota (*Salmo trutta*)
EHN	Pesce persico (*Perca fluviatilis*), trota iridea (*Oncorhynchus mykiss), Macquaria australasica, Bidyanus bidyanus, Galaxias olidus*), siluro (*Silurus glanis*), lupo di mare (*Ictalurus melas*), *Gambusia affinis* e altre specie appartenenti alla famiglia Poeciliidae
VHS	Pesci appartenenti alla famiglia dei *Salmonidae*, temolo (*Thymallus thymallus*), coregoni (*Coregonus* spp.), luccio (*Esox lucius*), rombo (*Scophthalmus maximus*), aringa e spratto (*Clupea* spp.), salmone del Pacifico (*Oncorhynchus* spp.), merluzzo bianco (*Gadus morhua*), merluzzo del Pacifico (*G. macrocephalus*), eglefino (*G. aeglefinus*) e motella (*Onos mustelus*)
IHN	Pesci appartenenti alla famiglia dei *Salmonidae*, luccio (*Esox lucius*)
SVC	Carpa comune e carpa koi (*Cyprinus carpio*), carpa erbivora (*Ctenopharyngodon idellus*), carpa argentata (*Hypophthalmichthys molitrix*), carpa testa grossa (*Aristichthys nobilis*), carassio comune (*Carassius carassius*), carassio dorato (*Carassius auratus*), tinca (*Tinca tinca*) e siluro (*Silurus glanis)*
IPN	Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), salmerino di fontana (*Salvelinus fontinalis*), salmotrota (*Salmo trutta*), salmone atlantico (*Salmo salar*) e numerose specie di salmone del Pacifico (*Oncorhynchus* spp.)
BKD	Pesci appartenenti alla famiglia dei *Salmonidae*
Gyrodactylus salaris	Salmone atlantico (*Salmo salar*), trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*), salmerino di fontana nordamericano (*S. fontinalis*), temolo (*Thymallus thymallus*), salmerino di lago nordamericano (*Salvelinus namaycush*) e salmotrota (*Salmo trutta*). Sono considerate sensibili anche altre specie di pesci presenti negli impianti dove si trovi una qualsiasi delle specie sopraindicate

(*) E qualsiasi altra specie indicata come sensibile per il patogeno/la malattia di cui trattasi nell'edizione più recente del Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE e/o nel Manuale diagnostico per le malattie degli animali acquatici dell'UIE.

▼M2

(7) Se pertinente.

(8) Ufficio internazionale delle epizoozie.

(9) Compilare nel caso in cui il paese terzo non detenga nelle aziende di acquacoltura specie sensibili alle seguenti malattie EHN, ISA, VHS e/o IHN e inoltre nel caso in cui dette specie non siano presenti nelle acque naturali del paese.

(10) Solo per i pesci vivi, cancellare la voce non pertinente.

(11) Solo per le uova, cancellare la voce non pertinente.

(12) Come previsto dalla direttiva 91/67/CEE, sono necessari requisiti specifici in materia di polizia sanitaria per le esportazioni a destinazione di aziende o zone della Comunità, che attuano programmi approvati dalla Comunità, sono riconosciute od offrono garanzie complementari nei confronti di una o più delle malattie degli elenchi II e III dell'allegato A della stessa direttiva.

(13) Requisiti specifici necessari in caso di esportazioni a destinazione di aziende o zone della Comunità riconosciute o che attuano programmi approvati dalla Comunità per quanto riguarda rispettivamente la setticemia emorragica virale (VHS) e/o per la necrosi ematopoietica infettiva (IHN).

(14) "Modello A o modello B" come previsto dalla decisione 2001/183/CE, e requisiti previsti dalle direttive 91/67/CEE e 93/53/CEE. Cancellare se non pertinente.

(15) Conformemente alla direttive 91/67/CEE e 93/53/CEE e alla decisione 2001/183/CE, nuove aziende che iniziano l'attività con pesci, uova e gameti, con una qualifica sanitaria equivalente, secondo le autorità centrali competenti del paese esportatore, a quella delle aziende e zone approvate nella CE per quanto riguarda rispettivamente la VHS e/o la IHN e soddisfano gli altri requisiti di cui all'allegato C, punto I.A, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 91/67/CEE oppure aziende che riprendono l'attività, dopo aver subito una pulizia e disinfezione sotto controllo ufficiale e 15 giorni dopo l'arresto degli impianti per motivi sanitari, e che introducono esclusivamente pesci, uova e gameti che hanno una qualifica a sanitaria equivalente, secondo le autorità centrali competenti del paese esportatore, a quella delle aziende e zone approvate nella CE per quanto riguarda rispettivamente la VHS e/o la IHN e soddisfano gli altri requisiti di cui all'allegato C, punto I.A, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 91/67/CEE. Cancellare se non pertinente.

(16) Non si applica alle zone litoranee o continentali dove non ci sono aziende. Occorre mantenere un livello elevato di biosicurezza. È vietato introdurre in zone o aziende riconosciute pesce proveniente da aziende o zone non riconosciute. Le vasche che ospitano specie sensibili devono essere coperte o essere poste a distanza di sicurezza da aziende non riconosciute. Occorre vietare l'accesso incontrollato del pubblico. L'impianto non deve essere utilizzato per la pesca, salvo alle condizioni autorizzate e controllate dalle autorità locali competenti.

(17) Requisiti specifici aggiuntivi necessari in caso di esportazioni in Stati membri o parti di Stati membri della CE riconosciuti indenni dalla Comunità o che attuano programmi di lotta e di eradicazione (garanzie complementari) per quanto riguarda l'anemia primaverile della carpa (SVC), la necrosi pancreatica infettiva (IPN) e/o la nefrobatteriosi (BKD) conformemente alla decisione 2004/453/CE.

(18) Applicabile soltanto alle specie sensibili a SVC, IPN e/o BKD introdotte in zone che offrono garanzie complementari riguardo a SVC, IPN e/o BKD. Cancellare se non pertinente.

(19) Applicabile unicamente ad aziende continentali in cui indagini epizootiche abbiano dimostrato che la malattia non si è diffusa ad altre aziende o alle popolazioni selvatiche. Cancellare se non pertinente.

(20) Requisiti specifici complementari necessari per le esportazioni in Stati membri o parti di Stati membri della CE riconosciuti indenni dalla Comunità (*garanzie complementari*), per quanto riguarda contro il *Gyrodactylus salaris*, in forza della decisione 2004/453/CE.

(21) Secondo l'allegato B, punto I.A, della direttiva 91/67/CEE, una parte di un bacino idrografico può essere dichiarata indenne da una malattia soltanto se è costituita dalla parte superiore del bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino a una barriera naturale o artificiale che impedisce la migrazione dei pesci che si trovano a valle di detta barriera.

(22) Secondo i requisiti previsti dall'allegato I, capitolo 1.B, della decisione 2004/453/CE.

(23) Nel dichiarare zone continentali indenni dal *Gyrodactylus salaris*, occorre tener conto del fatto che la malattia può essere propagata da pesci che migrano tra differenti zone continentali, se la salinità fra le stesse è bassa o media (inferiore a 25 parti per mille). Una singola zona continentale non può pertanto essere dichiarata indenne, se un'altra zona continentale che sbocca nella stessa zona litoranea è infetta o ha una situazione sanitaria ignota, tranne qualora esse siano separate da acqua marina con una salinità superiore a 25 parti per mille.

(24) Paese e territorio di origine (codice) e di destinazione, nome e recapito telefonico dello speditore e del destinatario. In caso di trasporto in una barca vivaio, occorre fornire l'itinerario dal luogo di carico al luogo di destinazione.

▼M2

ALLEGATO III

NOTE ESPLICATIVE

a) I certificati vengono rilasciati dalle autorità competenti del paese esportatore in conformità del pertinente modello riportato nell'allegato II, IV o V della presente decisione, tenendo conto della destinazione e dell'utilizzo dei pesci o dei prodotti dopo la loro introduzione nella Comunità europea (CE).

b) Tenendo conto dello stato sanitario del luogo di destinazione per quanto riguarda la setticemia emorragica virale (VHS), la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), la viremia primaverile della carpa (SVC), la nefrobatteriosi (BKD), la necrosi pancreatica infettiva (IPN) e il *Gyrodactylus salaris* (*G. salaris*) nello Stato membro della CE, nel certificato figurano e vengono compiutamente inseriti i pertinenti requisiti supplementari di certificazione.

c) L'originale di ciascun certificato consta di un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, è costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile.

   Esso è contrassegnato, nell'angolo superiore destro di ogni pagina, dalla dicitura «originale» e reca un numero di codice specifico rilasciato dall'autorità competente. Tutte le pagine del certificato sono numerate: (*numero della pagina*) e (*numero totale di pagine*).

d) L'originale del certificato e le etichette previste nel modello sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro della CE in cui sarà effettuata l'ispezione al posto di frontiera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.

e) Sul certificato rilasciato per pesci vivi, loro uova e gameti, devono essere apposti il giorno di carico della partita per l'esportazione nella CE, un timbro ufficiale e la firma di un ispettore ufficiale designato dall'autorità competente. Le autorità competenti del paese esportatore accertano così che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio.

   Il timbro (eccetto quello a secco) e la firma devono essere di colore differente da quello del testo stampato.

f) Se, per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, queste formano parte integrante dell'originale e sono individualmente firmate e timbrate dall'ispettore ufficiale che procede alla certificazione.

g) L'originale del certificato deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero della CE.

h) La validità del certificato rilasciato per pesci vivi, loro uova e gameti, è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio in mare.

i) I pesci, le loro uova e i gameti non vengono trasportati con altri pesci, uova o gameti non destinati alla CE o di stato sanitario inferiore. Inoltre essi non devono essere trasportati in condizioni che possano alterarne lo stato sanitario.

j) La possibile presenza di agenti patogeni nell'acqua è rilevante ai fini dell'accertamento dello stato sanitario di pesci vivi, uova e gameti. Il funzionario preposto alla certificazione deve pertanto tener conto della seguente precisazione:

   per «luogo di origine» si intende l'ubicazione dell'azienda in cui i pesci, le uova o i gameti sono stati allevati fino al raggiungimento della taglia commerciale richiesta per la partita oggetto del presente certificato.

▼M5

_____

▼M2

_____

▼B

ALLEGATO VII

Condizioni minime di polizia sanitaria per il riconoscimento dei «centri d'importazione riconosciuti» per la trasformazione di pesci di acquacoltura

A. **Disposizioni generali**

1. Gli Stati membri riconoscono quali centri d'importazione per la trasformazione di pesci vivi e prodotti ittici di acquacoltura importati soltanto i centri e gli stabilimenti che soddisfano determinate condizioni che permettono di evitare che i pesci presenti nelle acque comunitarie possano in qualsiasi modo essere contaminati, attraverso scarichi, rifiuti o altri mezzi, con agenti patogeni che potrebbero recare grave danno agli stock ittici.

2. Non è autorizzata la fuoriuscita di pesci vivi dagli stabilimenti riconosciuti come «centri d'importazione riconosciuti».

3. Oltre alle pertinenti disposizioni di polizia sanitaria previste dalla direttiva 91/493/CEE per gli stabilimenti e alle norme sanitarie applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano previste dalla normativa comunitaria, si applicano le condizioni minime di polizia sanitaria in appresso stabilite.

B. **Disposizioni in materia di gestione**

1. I centri d'importazione riconosciuti devono essere accessibili alle autorità competenti in qualsiasi momento per ispezioni e controlli.

2. I centri d'importazione riconosciuti devono disporre di un efficace sistema di controllo e di monitoraggio delle malattie. In applicazione della direttiva 93/53/CEE, i casi sospetti di malattia e mortalità formano oggetto di indagini da parte dell'autorità competente. Le analisi e i trattamenti necessari sono effettuati di concerto con l'autorità competente e sotto il suo controllo, tenendo conto del requisito previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 91/67/CEE.

3. I centri d'importazione riconosciuti applicano un sistema di gestione approvato dall'autorità competente, comprendente procedure igieniche e di smaltimento per i trasporti, i contenitori da trasporto, gli impianti e le attrezzature. Per la disinfezione delle aziende di acquacoltura si applicheranno gli orientamenti previsti dal Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE, 6ª edizione, 2003, appendice 5.2.2. I disinfettanti utilizzati sono approvati dall'autorità competente e i centri dispongono di attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione. Lo smaltimento di sottoprodotti e di altri rifiuti, compresi i pesci morti e loro prodotti, deve essere effettuato in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]). Il sistema di gestione applicato nei centri di importazione riconosciuti deve consentire di evitare ogni rischio di contaminazione del pesce presente nelle acque comunitarie con patogeni che possono recare grave danno allo stock ittico, in particolare per quanto riguarda agenti patogeni esotici per la Comunità e gli agenti patogeni dei pesci figuranti negli elenchi I e II, colonna 1, dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE.

4. I centri d'importazione riconosciuti tengono una registrazione aggiornata dei casi di mortalità anormale osservati e di tutti i pesci vivi, loro uova e gameti, che entrano nel centro, nonché dei prodotti che escono dal centro, compresi i dati riguardanti la provenienza, i fornitori e la destinazione dei medesimi. I registri sono tenuti a disposizione delle autorità competenti in qualsiasi momento per eventuali controlli.

5. I centri d'importazione riconosciuti vengono periodicamente puliti e disinfettati in conformità del programma di cui al precedente punto 3.

6. Ai centri d'importazione riconosciuti possono accedere esclusivamente le persone autorizzate, che devono indossare indumenti di protezione e calzature adeguate.

([1]) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.